



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **xxx/2021**

Oggi **20 giugno 2022** alle ore 9,12 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per xxxxxxxx xxxxxxxx l'avv. Simona ROTUNDO

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il funzionario delegato dott.ssa xxxx xxxxxxx

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

È altresì presente il funzionario addetto all'UPP dott. Pietro CIMA

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. In particolare la dott.ssa xxxx ribadisce la prescrizione dei crediti antecedenti al 1.10.2016, stante la diffida del 1.10.2021.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza

I difensori dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 10.50 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. xxxxxxx xxxxxxx



REPUBBLICA ITALIANA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa xxxxxx xxxxxx ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2021 promossa da:

xxxxx xxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxx), con il patrocinio degli avv.ti Walter Micheli, Fabio Ganci Giovanni Rinaldi e Simona Rotundo ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo difensore, come da procura con domiciliazione allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con il patrocinio del funzionario delegato ex art. 417-bis cpc dott.ssa xxxxxx xxxxxx come da documentazione allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliato presso il difensore in xxxx P.xxxxx xxxxxx

resistente

Oggetto: riconoscimento della retribuzione professionale docenti – supplenze brevi

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1)La ricorrente ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 e ha, pertanto, domandato di condannare il convenuto Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in euro 1.427,67 al momento del deposito del ricorso, oltre agli interessi legali delle singole scadenze al saldo.

In particolare, assume che la normativa a lei applicata sia ingiustamente discriminatoria verso i dipendenti assunti a tempo determinato che svolgono supplenze brevi e saltuarie, in quanto questi ultimi rendono una

prestazione lavorativa equivalente a quella resa dai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Così indica le conclusioni che chiede al tribunale di accogliere:

“Voglia il tribunale

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione,

, - Per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.427,67 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”

2) Nella memoria difensiva il Ministero dell’Istruzione ha chiesto di accogliere le eccezioni avanzate, respingendo *in toto* il ricorso in quanto infondato nel merito, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere spese di lite e compensi difensivi del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. o in subordine e ove fosse accolto il ricorso *ex adverso* proposto, l’integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.

3) La causa è stata istruita documentalmente

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

xxxxxx xxxxxx ha stipulato con il Ministero dell’Istruzione contratti a tempo determinato aventi a oggetto supplenze brevi e temporanee nell’anno scolastico 2016/2017.

La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d. “retribuzione professionale docenti” di cui all’art. 7 del CCNL del Comparto Scolastico del 31/8/1999 per le giornate di lavoro prestate e indicate nel ricorso in n. 261 giornate nell’anno scolastico 2016/2017.

La ricorrente fonda la propria pretesa sull’ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l’Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante la memoria difensiva, eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale in relazione alle domande proposte dalla controparte.

Contesta, poi, nel merito la pretesa della ricorrente e osserva che il comma 3 dell’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docenti debba essere corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNL del 31/08/1999, individuandosi la *ratio* della disposizione nell’apporto professionale dei docenti in vista della valorizzazione della funzione e del servizio svolto in maniera continuativa e costante: dunque non si poteva riconoscere l’emolumento in favore di Margherita Bianchi che aveva prestato attività di docenza breve e saltuaria, attività per la quale nessuna norma prevede un tale riconoscimento.

Il Ministero ha anche contestato i conteggi presentati dalla ricorrente, assumendone la genericità e chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente, il calcolo sia effettuato dall'Amministrazione scolastica sulla base dei parametri predeterminati dalla legge.

a) L'eccezione di prescrizione avanzata dal Ministero è fondata.

Il diritto alla retribuzione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il relativo diritto alla percezione è maturato e poiché lo stipendio, pur se definito su base annuale, viene corrisposto a mezzo ratei mensili, deve ritenersi prescritto il diritto della ricorrente a ottenere differenze retributive antecedenti al quinquennio precedente il ricevimento da parte del Ministero della diffida inviata a mezzo pec il giorno 1.10.2021 (documento 7 del ricorso) costituendo quest'ultima valido atto di messa in mora, dato che nella stessa si fa esplicita richiesta di vedersi riconosciuta immediatamente la retribuzione professionale docenti, quale indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 2001, per aver prestato servizio alle dipendenze del MIUR durante l'anno scolastico 2016/2017.

Nel caso di specie la docente ha cominciato a prestare servizio, nell'anno scolastico in questione, a far data dal 27 settembre 2016 e sono dunque prescritti i diritti alla retribuzione professionale docenti relativi al periodo precedente all' 1° ottobre 2016.

b) merito

Sulla presente questione di merito si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che *"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."*. La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta *"ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)"*.

Da ultimo gli Ermellini nell'ordinanza n. 6293/2020, hanno confermato l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra illustrato ribadendo che *"secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella*

stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".

Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla "retribuzione professionale docenti".

La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999", infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.

Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.

c) Conteggi

Secondo la giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il "Compenso individuale accessorio". Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato -o le situazioni di stato assimilate al servizio- e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).

Come efficacemente esposto dalla ricorrente, in forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018 e, ai sensi del nuovo CCNL Scuola 2016/2018, è pari ad euro 5,82 (quindi, euro 174,50 mensili) con decorrenza dal 1° marzo 2018. La difesa della ricorrente, viste le giornate effettivamente lavorate dalla stessa, ha quantificato la somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti in complessivi euro 1.427,27 (euro 5,47 x 261= 1.427,27) e, stante la generica contestazione in merito ai conteggi allegati al ricorso, da parte del Ministero, la somma complessivamente sopra indicata è corretta per il periodo considerato. Tuttavia dalla stessa va detratto l'importo di € 21,88 pari a 5.47 moltiplicato per i quattro giorni del mese di settembre 2016.

d) Spese di lite

Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio e che la parte ha provveduto a diffidare il Ministero al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo della presente causa. Le spese si liquidano tenuto conto della serialità della causa, della limitata attività svolta e, soprattutto tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2016-2017 in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso, con esclusione dei giorni dal 27 al 30 settembre 2016 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro-tempore al pagamento delle relative differenze retributive, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

- Condanna altresì il Ministero convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 20 giugno 2022

Il Giudice

dott. xxxxxxxx xxxxx